



# Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n.9**  
**del 28.02.2018 ore 17.30**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Imposta Comunale Unica (IUC). Determinazione tariffe 2018.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	Carbone Alberto	P
2	Bailo Antonino	P
3	Barbieri Claudio	P
4	Carrega Marina	P
5	Marchioni Giulia	P
6	Carosella Simone	P
7	Zino Daniela	P
8	Ceva Adriano Florindo	P
9	Caviglione Chiara	P
10	Massone Anna Maria	A
11	Zerbo Walter	P
12	Scaiola Francesco Tomaso	P
13	Vecchi Pasquale	P

Totale presenti 12  
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Carbone Alberto** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CC N.9 del 28.02.2018:Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote e tariffe anno 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area Entrate, di seguito trascritta:

“VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

### **PER QUANTO RIGUARDA L'IMU:**

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, valutata per l'ente in €. 24.000 circa, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

CONSIDERATO CHE la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 relativa all'anno 2018, all'art. 1 comma 37 conferma il blocco delle aliquote dei tributi locali con la sola esclusione delle Tariffe (TARI e COSAP);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risultati locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RILEVATO dunque, sulla base di quanto sopra, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

DATO ATTO CHE questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così stabilito le aliquote dell'imposta municipale propria:

CATEGORIA CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2017
A10	uffici e studi privati	10,60
C1	negozi, bar, ristoranti, pizzerie	10,60
C3- C4	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati sportivi non a scopo di lucro	10,60
B	Collegi, convitti, case di cura, magazzini per derrate alimentari, ecc...	10,60
D5	banche	10,60
Altri D	alberghi e capannoni produttivi	10,60
Scritture contabili		10,60
Abitazioni principali e relative pertinenze	A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da normativa	6,00
A e C/2-C/6-C/7 (seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali)	seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali	9,7
A e C/2-C/6-C/7	Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito	7,00
Aree fabbricabili		10,60
<b>Terreni agricoli</b>		<b>10,00</b>

*non avvalendosi* della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

ACCERTATO CHE il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2017, già ridotto per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, ammonta a €. 2.474.000;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 05.02.2018, immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATO:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;

RITENUTO pertanto di confermare e approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

CATEGORIA CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2018
A10	uffici e studi privati	10,60
C1	negozi, bar, ristoranti, pizzeri	10,60
C3- C4	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati sportivi non a scopo di lucro	10,60
B	Collegi, convitti, case di cura, magazzini per derrate alimentari, ecc...	10,60
D5	banche	10,60
Altri D	alberghi e capannoni produttivi	10,60
Scritture contabili		10,60
Abitazioni principali e relative pertinenze	A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da normativa	6,00
A e C/2-C/6-C/7 (seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali)	seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali	9,7
A e C/2-C/6-C/7	Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito	7,00
Aree fabbricabili		10,60
Terreni agricoli		10,00

ATTESO CHE sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 2.413.000,00 al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito*

*sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

## **PER QUANTO RIGUARDA LA TARI**

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2015, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RICORDATO CHE gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di €. 1.410.035,55, così ripartiti:

COSTI FISSI	€. 635.554,99
COSTI VARIABILI	€. 774.480,56

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 20.03.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi

rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATO CHE la Legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2017 relativa all'anno 2018, all'art. 1 comma 37 conferma il blocco delle aliquote dei tributi locali con la sola esclusione delle Tariffe (TARI e COSAP);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 38, della legge n. 205/2017, il quale ha prorogato al 2018 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO in particolare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1 comma 653 della legge 147/2013 con il quale si dispone che si debba tenere conto dei fabbisogni standard a partire dall'anno 2018 e viste altresì le linee guida del Ministero dell'Economia ove si esplicita che, essendo il 2018 un anno di transizione in attesa di poter più compiutamente procedere all'applicazione della norma, si possano non considerare il dato, stante anche la concreta mancanza di dati utili alla formulazione del fabbisogno standard;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

### **PER QUANTO RIGUARDA LA TASI**

DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge 208/2015 e della Legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016 art. 10 non possono variare le aliquote e pertanto riconfermare il contenuto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2015;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

1. approvare conseguentemente, per **l'anno di imposta 2018**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU:

CATEGORIA CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2018
A10	uffici e studi privati	10,60
C1	negozi, bar, ristoranti, pizzerie	10,60
C3- C4	Laboratori per arti e mestieri, fabbricati sportivi non a scopo di lucro	10,60
B	Collegi, convitti, case di cura, magazzini per derrate alimentari, ecc...	10,60
D5	banche	10,60
Altri D	alberghi e capannoni produttivi	10,60
Scritture contabili		10,60
Abitazioni principali e relative pertinenze	A/1- A/8 - A/9 e pertinenze come da normativa	6,00
A e C/2-C/6-C/7 (seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali)	seconde case, box, cantine e tettoie non pertinenziali	9,7
A e C/2-C/6-C/7	Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito	7,00
Aree fabbricabili		10,60
Terreni agricoli		10,00
Detrazione per abitazione principale		€. 200,00

3. di stimare in € 2.413.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di approvare per l'anno 2018, il piano finanziario allegato alla presente sotto la lettera A) e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
6. di dare atto che per quanto riguarda la TASI nulla è variato rispetto all'anno precedente e pertanto si riconferma il contenuto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2015



7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il termine perentorio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).”

E quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

dopo la relazione illustrativa dell'Assessore Claudio Barbieri, che:

- comunica che l'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) ha deliberato, a fine dicembre, il differimento del regime transitorio verso il nuovo servizio
- evidenzia come il nuovo progetto miri a far sì che la “raccolta porta a porta” diventi veramente un servizio efficace e moderno di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indispensabile per raggiungere gli alti livelli di recupero richiesti dalla normativa vigente
- descrive in maniera dettagliata il piano finanziario e le tariffe, spiegando che si è avviato, quest'anno, un necessario percorso di riequilibrio nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche

e dopo il successivo dibattito, segnato, in particolare, dagli interventi dei Consiglieri:

- P. Vecchi, che evidenzia come il nuovo servizio veicolerà, necessariamente, un adeguamento di strumenti e mezzi i cui costi verranno scaricati sui cittadini, sostenendo altresì che la complessità dello stesso richiede dei gestori dotati di grande competenza e professionalità;
- F. Scaiola, il quale afferma che ogni anno le tariffe vengono costantemente aumentate dall'Amministrazione comunale; osserva (a spiegazione del suo voto sfavorevole) che l'organizzazione dei pubblici servizi, con la conseguente ricaduta sulle tariffe da applicare ai cittadini, rientrano nella sfera della discrezionalità politico-amministrativa ed infine conclude manifestando il timore che il passaggio al più equo sistema di tariffazione puntuale comporterà anche un aumento dei costi per i Comuni e quindi per i cittadini;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti	n.12
Voti favorevoli	n.9
Voti contrari	n.3 (Consiglieri Scaiola, Zerbo, Vecchi)
Astenuti	n.zero

## D E L I B E R A

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

E successivamente con votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti	n.12
Voti favorevoli	n.9
Voti contrari	n.3 (Consiglieri Scaiola, Zerbo, Vecchi)
Astenuti	n.zero

DELIBERA di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, N. 267.

## IL SINDACO

accerta e proclama l'esito delle votazioni.



Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Bailo Antonino	Il Presidente Carbone Alberto	Il Segretario Comunale Cabella Pier Giorgio
--	----------------------------------	--



**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme disposizione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 21.03.2018 al 04.04.2018

Lì

IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 21.03.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

**ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 31.03.2018 essendo stata pubblicata a far data dal 21.03.2018

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

Copia conforme all'originale  
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Anna Maria Focante)